



Roma, 23/04/2008

Ufficio: DRE/MDT
Protocollo: 20080004606/A.G.
Oggetto: DM 17.3.2008 nuovo ricettario SSN
Circolare n. 7159

SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

E' stato pubblicato, nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 11.4.2008, il **decreto 17.3.2008** (All. 1) del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, recante revisione del precedente DM 18.5.2004 concernente il **ricettario per le prescrizioni SSN e SASN** (cfr circolare federale n. 6533 del 12.11.2004).

Come si ricava dalle premesse al decreto, il **nuovo ricettario** è stato **aggiornato** anche considerati gli esiti della sperimentazione relativa all'uso della tessera sanitaria e i risultati dell'applicazione sperimentale delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati rilevati otticamente dalla ricetta e dalla tessera sanitaria.

Il nuovo ricettario deve essere utilizzato, come il precedente, per le prescrizioni di:

- prestazioni sanitarie con onere a carico del SSN;
- prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;
- prestazioni sanitarie, con onere a carico del Ministero della Salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN).

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

E' comunque previsto che le prescrizioni possono essere effettuate mediante l'impiego dei ricettari attualmente in uso, fino ad esaurimento delle relative scorte.

Per quanto riguarda il nuovo modello di ricetta si evidenziano i seguenti aspetti, di interesse per i farmacisti.

ESENZIONE

Qualora l'assistito SSN o SASN abbia diritto all'esenzione per motivi sanitari (invalidità, patologia cronica, malattia rara, gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc.), il medico riporterà il codice corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta. **Il medico è tenuto a riportare il codice di esenzione anche se la regione di competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica, in tutti i casi in cui dall'esenzione derivino ulteriori benefici per l'assistito (ad esempio pluriprescrizione, fornitura gratuita dei farmaci di fascia C, farmaci per la terapia del dolore).**

Qualora l'assistito non abbia diritto a nessuna delle esenzioni sopra descritte, il medico deve annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N", **anche se la Regione di competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica.**

Qualora l'assistito abbia diritto all'esenzione in relazione alla posizione reddituale, autocertificata mediante l'apposizione della firma nell'apposito spazio, la struttura sanitaria che eroga la prestazione **(la farmacia) provvede a marcare la casella contrassegnata dalla lettera "R" e a riportare, nelle apposite caselle, lo specifico codice ("E") e il sub-codice (a seconda dei casi: "01" o "02" o "03" o "04") delle esenzioni correlate alla situazione reddituale del nucleo familiare (si veda in proposito l'apposita tabella alla pagina 73 dell'allegato).**

In ogni caso, resta fermo che **laddove nessuno degli elementi dell'area esenzione risulti barrato o compilato dal medico e non risulti l'esenzione per motivi di reddito, la prestazione erogata non potrà essere soggetta ad esenzione da ticket e la ricetta non sarà spedibile per la fornitura gratuita di farmaci.**

PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE: NUMERO TOTALE

Per le prescrizioni farmaceutiche il medico deve indicare nell'apposita area, con **allineamento a destra ed inserimento di zeri non significativi**, il numero complessivo dei pezzi prescritti.

VERSO DELLA RICETTA

Sul retro della ricetta, nelle avvertenze per gli assistiti riguardo all'assistenza farmaceutica, è espressamente riportato che: *“l’attestazione del diritto all’esenzione per motivi sanitari è riportata esclusivamente dal medico prescrittore”*.

* * *

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Giacomo Leopardi)

All. 1